

Sommario

I. PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 Generalità	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Organismi responsabili delle strutture didattiche	4
II. CORSI DI STUDIO.....	4
Art. 4 Corsi di studio e titoli	4
Art. 5 Mantenimento dei corsi e prosecuzione degli studi	5
Art. 6 Durata dei corsi di studio.....	5
Art. 7 Ordinamenti didattici	5
Art. 8 Regolamenti didattici dei corsi di studio	6
Art. 9 Crediti Formativi Accademici (CFA).....	6
Art. 10 Acquisizione e riconoscimento dei Crediti Formativi Accademici (CFA)	7
Art. 11 Ammissione ai corsi di diploma accademico	7
III. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA.....	8
CAPO I – Programmazione didattica.....	8
Art. 12 Programmazione didattica.....	8
Art. 13 Piano orario e di utilizzo degli spazi	9
Art. 14 Corsi d’insegnamento.....	9
Art. 15 Coordinamento delle attività didattiche	9
Art. 16 Valutazione dei risultati.....	9
CAPO II – Compiti didattici dei docenti.....	10
Art.17 Compiti didattici dei docenti	10
Art.18 Modalità di copertura degli insegnamenti	10
CAPO III – Verifica del profitto	10
Art. 19 Esami e altre forme di verifica del profitto.....	10
Art. 20 Propedeuticità e sbarramenti	11
Art. 21 Lingua straniera.....	12
Art. 22 Prove finali di diploma.....	12
Art. 23 - Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero	13
IV. STUDENTI.....	13
CAPO I – Norme generali	13

Art. 24 Rapporto formativo.....	13
Art. 25 Immatricolazioni e iscrizioni ai corsi.....	14
Art. 26 Libretti accademici personali	14
Art. 27 Piano di studi individuale e attività formativa a scelta dello studente	14
Art. 28 Attività didattiche integrative, orientamento e tutorato.....	14
CAPO II – Carriera studentesca.....	15
Art. 29 Modalità di trasferimento da altre istituzioni affini.....	15
Art. 30 Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia agli studi.....	15
Art. 31 - Iscrizione a corsi singoli	16
CAPO III – Titoli accademici.....	17
Art. 32 Rilascio dei diplomi accademici	17
Art. 33 Certificazioni	17
V. DIRITTO ALLO STUDIO.....	17
Art. 34 Diritto allo studio	17
Art. 35 Studenti diversamente abili.....	17
VI. COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’	17
Art. 36 Pubblicità degli Atti	17
VII. ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....	18
Art. 37 Entrata in vigore, modifiche e integrazioni	18
Art. 38 Modifiche al Regolamento.....	18

REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE

I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Generalità

Il presente Regolamento Didattico (di seguito denominato Regolamento) disciplina, ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni ministeriali, i corsi di diploma accademico istituiti presso la Fondazione Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala (di seguito denominata Accademia).

In particolare, disciplina:

- a. gli ordinamenti didattici
- b. l'organizzazione delle attività didattiche
- c. la carriera accademica degli studenti

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a. **aree disciplinari**: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dalla normativa in vigore;
- b. **attività formative**: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- c. **corsi di studio**: i corsi di diploma accademico previsti dall'art. 3 del DPR 232/2005;
- d. **credito formativo accademico**, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- e. **curriculum**: l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- f. **debito formativo**: la mancanza di specifici requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio;
- g. **declaratoria**: la descrizione del settore disciplinare;
- h. **dipartimento**: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica;
- i. **manifesto degli studi**: il documento che contiene tutte le norme che riguardano gli studenti (immatricolazioni e iscrizioni, tasse e agevolazioni, trasferimenti e passaggi di corso, ecc.);

- j. **obiettivi formativi:** l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- k. **offerta formativa:** l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati da Accademia;
- l. **ordinamento didattico di un corso di studio:** l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio;
- m. **regolamento del corso di studio:** il regolamento concernente il funzionamento del singolo corso di studio;
- n. **scuola:** l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- o. **settori artistico-disciplinari:** raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- p. **titolo di studio:** il diploma accademico rilasciato da Accademia

Art. 3 Organismi responsabili delle strutture didattiche

- 1) Accademia può articolarsi in strutture didattiche e attivarne gli organismi responsabili coerentemente con la normativa vigente.
- 2) Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, possono essere costituite ulteriori strutture organizzative e di coordinamento della ricerca e della produzione.
- 3) Il Consiglio di Corso è la struttura didattica responsabile della gestione del corso che ha tra i compiti principali delineare gli obiettivi e i percorsi formativi, proporre modifiche ai piani di studio, valutare i crediti e gli obblighi formativi aggiuntivi (debiti) degli studenti ammessi e iscritti al corso di studio, proporre al Consiglio Accademico la composizione delle commissioni degli esami di ammissione, di profitto, di prova finale e tesi.
- 4) Il Dipartimento promuove e coordina la programmazione e l'attività didattica dei corsi afferenti, elaborando i relativi piani annuali e pluriennali e destinando le relative risorse nei limiti delle dotazioni assegnate, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili. Coordina inoltre l'attività di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare delle aree di competenza.

II. CORSI DI STUDIO

Art. 4 Corsi di studio e titoli

- 1) Accademia rilascia il diploma accademico di I livello, avente valore legale, conseguito al termine del corso di diploma accademico di I livello.
- 2) I corsi di studio attivati da Accademia sono definiti negli allegati che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
- 3) Accademia attiva o modifica i corsi di studio previa autorizzazione ministeriale, secondo le disposizioni legislative e i regolamenti vigenti.
- 4) La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studio presentata dalle strutture didattiche

competenti è approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi per quanto di loro competenza.

- 5) Fermo restando l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, Accademia può organizzare corsi di Diploma accademico di II livello, Diplomi accademici di perfezionamento, Master, Diplomi accademici di specializzazione, Dottorati di ricerca, e rilasciare i relativi titoli di studio.

Art. 5 Mantenimento dei corsi e prosecuzione degli studi

- 1) Il Consiglio Accademico, considerata la compatibilità di bilancio e in base alle risorse logistiche, stabilisce annualmente il numero minimo di studenti necessario all'attivazione dei corsi accademici. Il Consiglio Accademico valuta inoltre la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e, anche su iniziativa delle strutture didattiche competenti, delibera il mantenimento o la disattivazione dei medesimi, tenuto conto delle risorse rese disponibili dal Consiglio d'Amministrazione.
- 2) Nel caso di disattivazione di corsi di studio, Accademia assicura agli studenti già iscritti la prosecuzione degli studi ed il conseguimento del relativo titolo.

Art. 6 Durata dei corsi di studio

- 1) I corsi di diploma accademico attivati da Accademia hanno durata e numero di crediti come previsto dal DPR 232/2005.
- 2) Relativamente agli studenti lavoratori o part-time, nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale.
- 3) Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime di impegno all'altro. La richiesta di passaggio va sottoposta al Direttore e rinnovata a ogni successivo anno di iscrizione. Sentita la struttura didattica competente, il Consiglio Accademico delibera in merito.

Art. 7 Ordinamenti didattici

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso Accademia determinano:

- a. la denominazione del corso di studio, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b. gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del corso di studio e i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea e alle funzioni e competenze che si vogliono formare in risposta ai bisogni del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
- c. le discipline e le attività formative attivate;
- d. la tipologia delle attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori);

- e. la tipologia di lezione (teorico, teorico-pratica e laboratorio);
- f. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle diverse tipologie (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;
- g. l'impegno orario dello studente in termini di ore di lezione e studio individuale;
- h. la forma di valutazione per ciascuna attività formativa;
- i. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- j. le prospettive occupazionali.

Art. 8 Regolamenti didattici dei corsi di studio

- 1) I regolamenti didattici dei corsi di studio specificano le norme per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi secondo i relativi ordinamenti. Sono proposti dalle competenti strutture didattiche e sono approvati dal Consiglio Accademico.
- 2) I regolamenti didattici dei corsi, in particolare, determinano:
 - a. l'elenco degli insegnamenti del corso di studio corredati dall'indicazione dei settori artistico-disciplinari, nonché delle altre attività formative;
 - b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c. i curricula offerti agli studenti e le procedure di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d. i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso, le modalità di recupero degli eventuali obblighi formativi;
 - e. i crediti assegnati alle attività a scelta dello studente;
 - f. le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
 - g. le modalità di verifica dei risultati dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
 - h. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto;
 - i. le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - j. le eventuali attività compensative l'obbligo della frequenza in caso di deroga;
 - k. l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
 - l. le caratteristiche specifiche della prova finale e i relativi crediti assegnati.

Art. 9 Crediti Formativi Accademici (CFA)

- 1) Gli ordinamenti didattici e le attività didattiche di Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente, come normati dal DPR 212/2005.
- 2) Il rapporto ore crediti è stabilito nella proporzione di 1/25 (1 CFA= 25 ore di impegno per studente).

- 3) La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

Art. 10 Acquisizione e riconoscimento dei Crediti Formativi Accademici (CFA)

- 1) I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilite nei regolamenti didattici dei corsi di studio. La valutazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi per i singoli insegnamenti e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
- 2) Previa richiesta da parte dello studente e secondo le modalità ed entro i tempi stabiliti da Accademia, sentite le strutture didattiche competenti, possono essere riconosciuti come crediti:
 - a. crediti acquisiti in altre Università, istituti AFAM o enti riconosciuti italiani o esteri;
 - b. attività formative svolte prima o durante la frequenza del corso attinenti l'ordinamento didattico;
 - c. conoscenze e abilità maturate in attività professionali svolte prima o durante la frequenza del corso, per un massimo di 12 CFA;
 - d. attività artistiche, di ricerca e di tirocinio svolte prima o durante la frequenza del corso.
- 3) Le modalità per il riconoscimento dei crediti sono definite in uno specifico Regolamento.

Art. 11 Ammissione ai corsi di diploma accademico

- 1) Per essere ammessi a un corso di diploma di primo livello è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali.
- 2) Per essere ammessi a un corso di diploma accademico di secondo livello è necessario essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
- 3) Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione ai corsi è deliberata dalla struttura didattica competente, nel rispetto delle norme e delle direttive vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali.
- 4) I corsi di studio di Accademia sono ad accesso programmato e prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti.
- 5) Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, sulla base della disponibilità delle risorse di docenza, aule, laboratori, attrezzature disponibili.
- 6) L'ammissione ai corsi con accesso programmato prevede il superamento di una o più prove pratiche e/o teoriche e motivazionali atte ad accertare la preparazione iniziale dei candidati. Tali prove sono

disciplinate dalle strutture didattiche competenti e definite nel Regolamento didattico del corso.

- 7) Accademia può organizzare attività formative propedeutiche all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzate all'acquisizione di adeguate competenze e abilità richieste in ingresso, svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati. Al termine dei corsi propedeutici Accademia può rilasciare specifica attestazione.
- 8) La commissione per le prove di ammissione di ogni corso è nominata dal Direttore. Per ogni sessione di lavoro è redatto apposito verbale. I risultati di ammissione prevedono tre possibili esiti: ammesso, non ammesso o ammesso con debito. Nel caso di ammissione con debito, la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito.
- 9) I requisiti per l'ammissione, in termini di conoscenze e abilità pregresse che gli studenti devono dimostrare di possedere, sono definiti all'interno dei Regolamenti didattici dei diversi corsi accademici. In difetto di tali requisiti, i regolamenti didattici possono altresì prevedere opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e la determinazione di eventuali obblighi formativi.

III. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

CAPO I – Programmazione didattica

Art. 12 Programmazione didattica

- 1) Il Consiglio Accademico è l'organo preposto al piano di sviluppo dell'attività didattica, culturale, artistica e scientifica, alla programmazione didattica annuale e all'approvazione annuale del Manifesto degli studi dell'Accademia.
- 2) Per la programmazione didattica annuale, il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche che avanzano entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo, ciascuno per le proprie competenze e comunque entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione: integrazioni e proposte di modifica al piano di studi annuale; piano di copertura degli insegnamenti; piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario; piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative; piano delle prove di ammissione, delle verifiche d'esame e delle prove finali.
- 3) Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno, in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.
- 4) L'anno accademico inizia il 1° novembre e si conclude il 31 ottobre dell'anno successivo. Ciò non contrasta con la possibilità di anticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico.
- 5) Il calendario accademico è emanato dal Direttore previa approvazione del Consiglio Accademico.
- 6) Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono esser previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
- 7) Le sessioni d'esame sono tre. Per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
- 8) Sono previste tre sessioni in ciascun anno accademico per le prove finali.

Art. 13 Piano orario e di utilizzo degli spazi

L'orario e l'ubicazione delle lezioni e delle attività formative del singolo corso di studio sono pubblicati sul sito web di Accademia entro l'avvio dell'anno accademico.

Art. 14 Corsi d'insegnamento

- 1) I corsi d'insegnamento di tipologia di base, caratterizzanti, affine o integrative, ulteriori, relative alla conoscenza linguistica, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 e dai successivi decreti.
- 2) Gli insegnamenti sono impartiti come lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, e/o di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
- 3) Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma di insegnamento ed eventualmente affidati alla collaborazione di più docenti.

Art. 15 Coordinamento delle attività didattiche

- 1) Le delibere relative alle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche competono al Consiglio Accademico.
- 2) Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi, le attività didattiche vengono coordinate dalla struttura didattica di riferimento in termini di programmi d'insegnamento di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse e di calendarizzazione delle attività.
- 3) Nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli studi, il Consiglio Accademico potrà essere allargato, a titolo consultivo, ai coordinatori di Dipartimento e coordinatori di Corso.
- 4) Il Coordinatore del Corso coordina le attività formative, di stage e laboratoriali e vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del Corso.

Art. 16 Valutazione dei risultati

- 1) Accademia si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
- 2) La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti relativamente ai processi di apprendimento, alla distribuzione dei carichi di lavoro nei vari periodi didattici, alla corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti, alla qualità della didattica, alla soddisfazione degli studenti rispetto all'efficacia dei corsi.
- 3) Le strutture didattiche competenti evidenziano al Consiglio Accademico ogni elemento utile alla verifica dei risultati delle attività formative.
- 4) Accademia, inoltre, come previsto dalla normativa vigente, attraverso il Nucleo di Valutazione provvede

alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica nonché al monitoraggio delle azioni intraprese per migliorare il funzionamento e l'organizzazione. Il Consiglio Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, provvede periodicamente a tale verifica, i cui risultati costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica dell'ordinamento didattico.

CAPO II – Compiti didattici dei docenti

Art.17 Compiti didattici dei docenti

1) I compiti didattici dei docenti consistono in:

- a. erogazione della didattica nella modalità prevista dal piano di studi;
- b. assistenza individuale agli studenti;
- c. accertamento del profitto degli studenti;
- d. attività di orientamento e di tutorato, anche per il lavoro di tesi;
- e. assolvimento dei compiti organizzativi interni;
- f. partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.

2) Le responsabilità didattiche comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento per il numero di ore previsto dal piano di studi, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto e alle prove finali.

3) I docenti sono tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento.

Art.18 Modalità di copertura degli insegnamenti

1) Il Direttore, sentito il Consiglio Accademico, definisce le modalità d'individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal piano annuale degli studi per l'anno accademico di riferimento.

2) Sulla base del piano, il Direttore, sentite le strutture didattiche di riferimento, definisce la procedura selettivo-comparativa per gli affidamenti delle discipline che risultano prive di docenti interni titolari.

3) La procedura indica gli insegnamenti e il numero delle ore di lezione richieste.

CAPO III – Verifica del profitto

Art. 19 Esami e altre forme di verifica del profitto

1) Le verifiche del profitto degli studenti relativamente alle varie attività formative svolte avviene attraverso prove di verifica finali ed esami.

- 2) Ai fini dell'acquisizione dei crediti, gli esami e le verifiche finali di profitto sono sostenuti al termine di ogni ciclo di lezioni della disciplina e a conclusione delle attività formative dallo studente che abbia ottemperato agli obblighi di frequenza.
- 3) Per sostenere le prove di verifica del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento di quote di partecipazione e contributi. Gli esami e le verifiche di profitto avranno luogo secondo un calendario proposto dalle strutture didattiche di riferimento, approvato dal Consiglio Accademico. Le sessioni d'esame seguono la conclusione dei corsi a seconda della loro durata e sono di norma tre: la sessione invernale, la sessione estiva e la sessione autunnale. Il calendario dei periodi delle sessioni d' esami è pubblicato a inizio dell'anno accademico e le date specifiche di ogni singolo esame sono rese note agli studenti con un anticipo di almeno 20 giorni.
- 4) Per le discipline e le attività formative contrassegnate con la sigla "E"
 - a. la valutazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - Esame orale
 - Esame scritto
 - Esame pratico
 - b. la valutazione è espressa da una commissione nominata dal Direttore e formata da almeno tre membri. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione;
 - c. il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30 e se la votazione viene accettata dallo studente. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode;
 - d. nel caso di attività formativa articolata in più moduli è prevista un'unica verifica che comprende l'accertamento del profitto raggiunto per ciascun modulo;
 - e. lo studente ha facoltà di rifiutare il voto proposto dalla commissione: in tal caso l'esame si potrà ripetere. La votazione dell'esame viene riportata come "non accettata" dallo studente soltanto sul verbale e non viene riportata sul libretto;
 - f. lo studente ha facoltà di ritirarsi durante lo svolgimento dell'esame;
 - g. la votazione, se accettata dallo studente, è riportata a cura del docente titolare sul libretto dello studente;
 - h. non è possibile sostenere nuovamente un esame superato del quale si sia accettato il voto;
 - i. Per le discipline e le attività formative contrassegnate con le sigle "ID" la valutazione avviene tramite giudizio di idoneità espresso dal docente titolare.

Art. 20 Propedeuticità e sbarramenti

- 1) Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altra attività formativa.

- 2) Le strutture didattiche competenti indicano le eventuali propedeuticità fra gli insegnamenti, che vengono recepite nei Regolamenti Didattici dei Corsi di studio. Non è consentito sostenere l'esame di profitto di un insegnamento prima di avere superato quello di altro insegnamento ad esso propedeutico. Il mancato rispetto delle norme di propedeuticità comporta la nullità dell'esame eventualmente superato.
- 3) Il mancato assolvimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 21 Lingua straniera

- 1) Al fine del conseguimento del diploma accademico di primo e secondo livello è obbligatoria la conoscenza in forma scritta e parlata di una lingua comunitaria. Il livello della certificazione richiesto, stabilito dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa, viene indicato con il grado di competenza linguistica B1 per il primo livello e B2 per il secondo livello.
- 2) Il possesso di idonea certificazione per la conoscenza della lingua in forma scritta e parlata può essere acquisito agli atti per la valutazione del riconoscimento crediti secondo le modalità descritte nel regolamento del riconoscimento dei crediti.

Art. 22 Prove finali di diploma

- 1) Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale di diploma. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo.
- 2) Per sostenere la prova finale di diploma lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento di tasse, quote di partecipazione e contributi.
- 3) Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale di diploma dopo aver maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.
- 4) Le modalità di svolgimento della prova finale di diploma sono disciplinate dal Regolamento didattico del corso.
- 5) La commissione per la prova finale è costituita da non meno di 5 membri. La commissione è costituita con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree disciplinari.
- 6) Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 8/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione. Il voto finale non può essere rifiutato.
- 7) Lo svolgimento delle prove finali di diploma e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
- 8) Le sessioni annuali previste per la prova finale sono tre.

Art. 23 - Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero

- 1) Accademia favorisce e incentiva una politica di scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni al fine di promuovere l'attività artistica e di ricerca di studenti e docenti e l'aggiornamento professionale del personale. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
- 2) I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono di norma riconosciuti allo studente in base a:
 - a. crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b. frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini della verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c. periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d. tirocinio e altre attività formative.
- 3) Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica competente delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
- 4) Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle modalità di trasformazione previste dal sistema ECTS.

IV. STUDENTI

CAPO I – Norme generali

Art. 24 Rapporto formativo

- 1) Con l'iscrizione lo studente s'impegna per l'intero anno accademico a partecipare a lezioni, attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi in accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne di Accademia e a versare tasse, quote di partecipazione e contributi previsti.
- 2) Gli studenti in mobilità incoming dall'estero, nell'ambito di Erasmus+ e di programmi di scambi internazionali, hanno diritto a usufruire dei servizi previsti per gli studenti iscritti e sono esonerati dal pagamento delle tasse.
- 3) Gli studenti di cui al precedente comma 2) sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

- 4) Lo studente può essere iscritto ad un determinato corso di diploma accademico in qualità di studente regolare o di studente fuori corso. È iscritto in qualità di studente regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studio.

Art. 25 Immatricolazioni e iscrizioni ai corsi

- 1) La qualifica di studente di Accademia è riservata agli iscritti ai corsi che siano in regola con le procedure di iscrizione mediante i documenti che ne fanno parte integrante e in regola con i pagamenti.
- 2) Le modalità e i tempi per l'immatricolazione sono stabiliti dal bando annuale per l'ammissione ai corsi. Le procedure per il rinnovo dell'iscrizione agli anni di corso successivi al primo sono stabilite nel Manifesto degli studi.

Art. 26 Libretti accademici personali

Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente e contenente il relativo percorso didattico.

Art. 27 Piano di studi individuale e attività formativa a scelta dello studente

- 1) Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studio, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
- 2) Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1), di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
- 3) Il piano di studio è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
- 4) Nel caso in cui lo studente richieda di svolgere attività formative a scelta diverse da quelle proposte da Accademia, dovrà provvedere autonomamente alla loro realizzazione e sostenere a suo carico le spese. La richiesta dovrà essere indirizzata al Consiglio Accademico che ne valuterà l'eventuale riconoscimento nell'ambito delle attività a scelta dello studente.

Art. 28 Attività didattiche integrative, orientamento e tutorato

- 1) Accademia promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri collettivi e individuali sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario; a tal fine, sentiti il Consiglio Accademico e le strutture didattiche, viene predisposto un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DPR 212/2005.
- 2) Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono

programmare annualmente attraverso i loro organi, anche su richiesta della Consulta degli Studenti e previa delibera del Consiglio Accademico, l'istituzione di attività formative aggiuntive e propedeutiche, funzionali alle attività di insegnamento e all'arricchimento dell'offerta formativa.

- 3) Ove se ne ravvisi la necessità, Accademia può organizzare, ai sensi del DPR 212/2005 e del DM 382/2018, corsi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. La partecipazione a tali corsi non esonera i candidati dal sostenere eventuali prove di ammissione.
- 4) Accademia fornisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi agli studenti, sul funzionamento amministrativo, sull'attività di Accademia stessa e su quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.
- 5) Accademia attiva, inoltre, per i propri studenti, servizi di orientamento in uscita volti all'inserimento nel mondo del lavoro o alla prosecuzione degli studi.

CAPO II – Carriera studentesca

Art. 29 Modalità di trasferimento da altre istituzioni affini

- 1) Lo studente proveniente da accademie o istituti affini di pari livello, italiani ed esteri, deve presentare regolare domanda di ammissione, indirizzata al Direttore, entro il termine ultimo previsto per ogni anno accademico. Non è consentito il “trasferimento” agli studenti che devono sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- 2) La domanda deve contenere la certificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione e la descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di verifica del profitto e la votazione eventualmente riportata.
- 3) Il Consiglio della competente struttura didattica, o altra commissione incaricata dal Direttore, delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'istituto di provenienza, con l'indicazione di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità qualora si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l'Accademia.

Art. 30 Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia agli studi

- 1) Lo studente in regola con i pagamenti può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici. La sospensione non può essere richiesta per frazione d'anno e può essere concessa dal Direttore sentiti il Consiglio Accademico e il Consiglio di Corso. La sospensione può durare al massimo sei anni accademici; entro e non oltre il termine anzidetto lo studente deve presentare, entro i termini previsti per l'iscrizione, domanda di ripresa degli studi per essere iscritto al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, fatte salve la verifica dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e la verifica della regolarità della posizione amministrativa. Accademia si riserva di effettuare una eventuale prova di verifica del livello di preparazione dello studente. Il periodo di sospensione non viene preso in considerazione ai fini dell'ottenimento dei

benefici per il diritto allo studio universitario e sospende i termini della decadenza dagli studi. La sospensione può essere chiesta una sola volta nel corso della carriera e non consente allo studente di:

- a) sostenere esami, acquisire crediti e presentare domanda di passaggio ad altro corso;
 - b) presentare domanda di trasferimento ad altra istituzione, richiedere esoneri parziali o totali dal pagamento di tasse, quote di partecipazione e contributi, usufruire di agevolazioni economiche.
- 2) L'**interruzione degli studi**, ammessa nei gravi casi e per eventi sopravvenuti di impossibilità oggettiva della frequenza del corso debitamente documentati, consente allo studente la possibilità di ricongiungere la carriera scolastica dopo l'interruzione conservando in tutto o in parte gli effetti della carriera anteriore. L'interruzione degli studi può essere concessa dal Direttore sentito il Consiglio Accademico e il Consiglio di Corso. Fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi, l'interruzione può ripetersi per più periodi durante la carriera dello studente. Durante il periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. Il periodo di interruzione non sospende né interrompe i termini di decadenza. Dopo l'interruzione, la carriera può essere riattivata dallo studente previa valutazione di riammissione da parte del Consiglio Accademico. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento di tasse, quote di partecipazione e contributi, fatta salva la possibilità di Accademia di richiedere una quota di mantenimento annuale.
- 3) Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studio per tre anni **decade** dalla qualifica di studente. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse, quote di partecipazione e contributi arretrati. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse, quote di partecipazione e contributi arretrati.
- 4) La **rinuncia agli studi** interrompe definitivamente e irrevocabilmente la carriera scolastica dello studente. La rinuncia non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso di studio, previo esame di ammissione. La mancata riattivazione della carriera dopo la sospensione o dopo l'interruzione comporta tacita rinuncia agli studi. Conseguentemente alla rinuncia e su richiesta dello studente, Accademia rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione, i crediti acquisiti possono essere riconosciuti previa verifica della loro non obsolescenza.

Art. 31 - Iscrizione a corsi singoli

Su delibera delle strutture didattiche competenti, tenuto conto dell'organizzazione didattica, i cittadini italiani e internazionali (UE e extra UE) in possesso di un diploma di scuola media superiore o di titolo di studio riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, possono chiedere di essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo, individuato dagli organi competenti.

CAPO III – Titoli accademici

Art. 32 Rilascio dei diplomi accademici

I titoli di studio aventi valore legale conferiti da Accademia vengono rilasciati dal Direttore Generale.

Art. 33 Certificazioni

- 1) Accademia rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalla normativa vigente sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
- 2) Accademia rilascia un Diploma in lingua italiana e, come supplemento, un certificato redatto in duplice lingua (italiano e inglese) che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo, nonché la valutazione secondo la scala ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Il modello di “Diploma Supplement” è sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO.

V. DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 34 Diritto allo studio

- 1) Accademia persegue l’obiettivo di agevolare l’accesso agli studi accademici e la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l’organizzazione di eventuali servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.
- 2) Accademia provvede all’attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

Art. 35 Studenti diversamente abili

Accademia favorisce la partecipazione alle attività formative degli studenti diversamente abili, attuando in base alle diverse specificità dei corsi, le misure possibili per garantire il pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

VI. COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’

Art. 36 Pubblicità degli Atti

- 1) Annualmente Accademia pubblica il Manifesto degli Studi e ogni altra informazione utile ad illustrare

attività programmate, opportunità e adempimenti degli studenti.

- 2) Accademia rende noto entro l'inizio dell'anno accademico i programmi delle discipline attivate ed eventuali ulteriori informazioni.
- 3) Annualmente Accademia pubblica il Calendario Accademico che norma i tempi e le scadenze delle attività didattiche. I corsi sono articolati in periodi didattici corrispondenti a frazioni d'anno. Sono inoltre indicate le date di inizio e di termine di ciascun periodo didattico.
- 4) Accademia individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.
- 5) La divulgazione dell'offerta formativa e dei servizi di Accademia relativa ad ogni anno accademico avviene attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale oltre che attraverso eventuali altre forme di comunicazione. Tali strumenti informativi devono garantire, nel rispetto dei requisiti di trasparenza previsti dalla normativa vigente, una completa e tempestiva comunicazione nei confronti di studenti e futuri studenti.

VII. ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Art. 37 Entrata in vigore, modifiche e integrazioni

- 1) Il presente Regolamento è redatto nel rispetto della normativa vigente.
- 2) Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Accademico con decreto del Direttore ed entra in vigore alla data della pubblicazione.

Art. 38 Modifiche al Regolamento

- 1) Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio Accademico, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.
- 2) Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli Studenti.
- 3) Le modifiche e le integrazioni hanno effetto dopo l'approvazione ministeriale.
- 4) I nuovi corsi attivati, previa approvazione ministeriale, sono inseriti nel presente Regolamento; sono invece eliminati i corsi di studio eventualmente disattivati.